

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

In seguito all'approvazione della Legge Regionale n.12 del 04 agosto 2010 *modifica alla Legge Regionale 14 aprile 2004 n.7 "disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"*, in data 30 settembre 2010 veniva approvata, dall'assemblea legislativa regionale, la deliberazione n. 13 con la quale si fissavano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra ed i relativi indirizzi generali tecnico-amministrativi; la stessa deliberazione demandava ai Comuni la redazione della cartografia per l'individuazione delle aree non idonee ai sensi dell'allegato I della stessa deliberazione n.13; tale allegato I elenca in maniera abbastanza dettagliata le aree da prendere in esame per la redazione della cartografia, prevedendo per ognuna di queste l'idoneità o non idoneità rispetto a tre livelli di potenza generata dagli impianti fotovoltaici a terra:

- 1) Impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 3 KWp ed inferiore o uguale a 20 KWp;
- 2) Impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 KWp ed inferiore o uguale a 200 KWp;
- 3) Impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 KWp.

Pertanto la cartografia redatta in conformità e conseguente a quanto prescritto dall'allegato I della deliberazione n.13, riporta su tutto il territorio comunale tre diversi tipi di colorazione che rappresentano i predetti livelli di potenza generata dagli impianti fotovoltaici a terra; nelle aree bianche sulle quali non è riportato nessun tipo di colorazione, sono ammessi impianti con potenza superiore a 200 KWp che, a secondo della loro potenza generata, saranno comunque soggetti alle norme regionali e nazionali vigenti in materia.

Pertanto la cartografia così redatta fornisce un inquadramento unitario di tutto il territorio del Comune di Pergola, determinando nel contempo, per le varie aree, il livello di potenza massimo installabile nelle stesse.

La "zonizzazione" prevista dalla cartografia è il risultato della sovrapposizione di tutti i vincoli previsti dal PRG adeguato al PPAR nonché quelli derivanti da Leggi nazionali per la tutela dei beni paesaggistici e storico-culturali (legge 1089/39, decreti di vincolo della Legge 1497, ecc.) e da tutto quell'insieme di Leggi e norme regionali e nazionali inerenti la difesa dell'ambiente e del territorio (P.A.I., parchi e riserve naturali, aree floristiche, ecc.); nella redazione della cartografia sui vari siti individuati si sono generalmente sovrapposte più previsioni di tutela derivanti da quanto prescritto dal

predetto allegato I, pertanto in questi casi si è adottata la previsione più restrittiva.

Quindi la sovrapposizione di tutte le previsioni di tutela ha generato una cartografia che individua le aree in relazione al tipo di potenza massima installabile all'interno delle stesse. Vale la pena ricordare che da tale tipo di perimetrazione sono escluse, anche se non cartografate, tutte quelle aree che il PRG ha individuato come zone produttive "D", così come descritto al punto 10) delle interpretazioni Tecnico-Amministrative approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1756 del 06 dicembre 2010, fermo restando quanto disposto al punto 4) della Legge regionale 4 agosto 2010.

Per le aree libere ricadenti all'interno delle zone "A" (contrì storici), le stesse, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, saranno soggette a quanto prescritto nelle relative NTA dei vari piani particolareggiati dei centri storici.

In merito alla tutela orientata conseguente all'indagine botanico-vegetazionale, considerato che nella D.A.C.R. n. 13 del 30.09.2010 non vi è indicazione su come considerare la tutela orientata di cui all'art. 27 del P.P.A.R. e che la stessa D.A.C.R. n. 13 fa riferimento alle sole aree "BA", "BB" e "BC", in data 26.01.2011 con prot. 987, l'Ufficio Urbanistica del Comune di Pergola inoltra una richiesta di chiarimenti al Servizio

Territorio Ambiente Energia della Regione Marche ponendo allo stesso un quesito interpretativo sulla questione; in data 21.03.2011 con prot. 15749/21/03/2011/RM/GRM/URB/P, il predetto Servizio Territorio Ambiente Energia della Regione Marche rispondeva al quesito posto con un parere articolato la cui conclusione che di seguito si riporta, rimarcava che *“non possono essere applicate le prescrizioni di idoneità e di non idoneità alla installazione di impianti fotovoltaici a terra riferite alle aree “BA”, “BB” e “BC” del sistema botanico vegetazionale di cui all’art. 11 delle NTA del PPAR contenute nell’allegato I alla D.A.C.R. n. 13/2010, in quanto queste non trovano riscontro”* e che pertanto quello a cui far riferimento è la tutela orientata così come individuata dal PRG di Pergola adeguato al PPAR. Pertanto in considerazione che l’art.27 delle NTA del PPAR che disciplina la tutela orientata, al punto a) del secondo comma vieta ogni tipo di nuova edificazione, si è optato di assegnare alla tutela orientata un livello di potenza da installare non superiore a 20KWp lasciando un minimo margine per interventi che dovessero essere necessari e connessi alle attività agricole.

Per quanto invece inerente le norme generali per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, si rimanda comunque a quanto prescritto dagli allegati I e II alla Deliberazione regionale n.13 del 30 settembre 2010 nonché alle linee guida di cui al Decreto del

Ministero dello Sviluppo Economico in data 10 settembre 2010.

Elenco degli elaborati:

- La presente relazione illustrativa;
- Tav. 01 (individuazione cartografica dei vari livelli di non idoneità delle aree per impianti fotovoltaici a terra);
- Tav. 02 (individuazione cartografica dei vari livelli di non idoneità delle aree per impianti fotovoltaici a terra).

Pergola, lì 06.04.2011

Il Tecnico Incaricato  
Arch. Roberto Rossi